

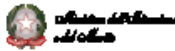
FUTURA

PER L'ITALIA DI DOMANI



ISTITUTO COMPRENSIVO "MADRE TERESA DI CALCUTTA"
C.F. 95030410583 C.M. RMIC8CF00P

A58B0A5 - Istituto Comprensivo
Prot. 0002540/U del 25/09/2024 13:03



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

00038 VALMONTONE (RM) - CORSO GARIBALDI, 38 - C.M. RMIC8CF00P

C.F.95030410583 Tel. 06/9591318 Fax 06/9597069

rmic8cf00p@istruzione.it – rmic8cf00p@pec.istruzione.it

www.madreteresacalcutta.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UF1B53 – Codice iPA: istsc_rmic8cf00p

CIRCOLARE N.20

Valmontone 25/09/2024

-A tutto il Personale della Scuola

-Ai genitori

-Agli alunni

-All'Albo dei Plessi

-Al sito web

- Registro elettronico

Oggetto: Disposizioni organizzative relative alla vigilanza sugli studenti, sicurezza, divieto di fumo e utilizzo cellulari.

Come da Regolamento di Istituto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si richiama l'importanza della vigilanza sugli alunni minori, del divieto di utilizzare i telefoni cellulari in orario scolastico e del divieto di fumo.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività.

La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai codici dello Stato italiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI l'art. 25 D.lgs. 165/2001; gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n.312. l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007

la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici));
l'art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.

Visto l'entrata in vigore dal 14 luglio 2023 delle nuove norme sulla riforma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 e con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 che modifica ed integra il dpr 62/2013 noto come codice di condotta o comportamento dei dipendenti pubblici.

Vista la m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0005274.11-07-2024

DISPONE

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047)". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (ex art. 2048 codice civile). L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623). Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE

I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. I docenti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni. I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni. L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n 1623). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. Sono affidati al docente: - gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico; - gruppi di alunni di altre classi che dovessero venir accorpati alla propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

- Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:
- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda :

Ingresso

- All'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni;
- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che

presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata di alunni fino al suono della campana, fatta eccezione per gli **alunni trasportati** con i mezzi comunali.

Alunni trasportati con i mezzi comunali

-Gli alunni trasportati con i mezzi comunali possono accedere anticipatamente ai locali scolastici. In tal caso la vigilanza sugli alunni è assicurata dal personale delegato dall'ente comunale. La scuola non risponde della vigilanza sugli alunni dopo che gli stessi hanno lasciato l'edificio scolastico e sono saliti sullo scuolabus.

- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

- in caso di ritardo, essi hanno l'onere di informare la presidenza, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari.

Vigilanza durante l'attività didattica

- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;

- la vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;

- **se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico** collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza;

- **è vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni**, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;

- in caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o i Collaboratori del Ds/Responsabili di plesso al termine dell'ora di lezione;

- i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;

- l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell'ora di lezione, costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno al ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie e al Dirigente Scolastico.

- per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104. Gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;

- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;

- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

Vigilanza nel cambio d'ora e durante l'intervallo

- Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.

- Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.

- La ricreazione si svolgerà di norma in classe, secondo l'orario previsto, sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Essi dovranno permanere nell'aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi.

- I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Vigilanza nei laboratori di informatica

I laboratori dell'Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso. Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF, preparazione di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie

all'insegnamento della propria materia).

In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono invitati a:

- leggere e spiegare queste regole agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico;
- leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori classificato a rischio medio, e curare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;
- rispettare rigorosamente l'orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con i responsabili;
- controllare che non venga installato sui PC in dotazione software senza autorizzazione o che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;
- vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo.

Gli studenti che accedono al laboratorio:

- devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;
 - non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
 - sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
 - prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente;
 - devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
 - devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione;
 - non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà testati contro i virus;
 - devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
 - sono responsabili del computer a loro assegnato;
 - non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video
- . Inoltre:
- nei laboratori è vietato consumare alimenti o bibite;
 - prima di entrare in aula, devono attendere l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o confusione;
 - l'accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio.

Spostamenti interni

- gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

- la sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile ad un collaboratore scolastico.

- gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio della pausa didattica o dell'ora successiva.

- all'interno dei laboratori e della palestra sono applicabili le disposizioni previste dai regolamenti vigenti;

- l'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente-collaboratore scolastico).

- I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

- è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Allontanamento alunni dalla classe

- durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario;

- il provvedimento "illegittimo" di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto, tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi

Vigilanza sugli spostamenti degli alunni diversamente abili

- La vigilanza deve sempre essere assicurata dal Docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

- Casi particolarmente gravi di allievi diversamente abili imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve sempre essere assicurata la presenza anche nelle aree di pertinenza del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.

Uscite di sicurezza e scale di emergenza

- l'utilizzo dell'uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.

Uscita

- Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell'incolumità dei singoli. I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari; superati i 30 minuti di attesa sarà attivata la procedura prevista nel Regolamento d'Istituto in materia di disciplina dell'uscita degli alunni da scuola.

- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

- E' vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.

Assenze impreviste del docente

-classi "scoperte" - in caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti contemporaneamente, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ecc.), i collaboratori del dirigente scolastico e i docenti responsabili di plesso, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, riuniranno gli alunni negli spazi ritenuti idonei.

Frequenze irregolari

- Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto il coordinatore darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

2. Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;

- durante la pausa didattica il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;

- al di fuori della pausa didattica, i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, e senza seri motivi, sostano nei corridoi;

- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori/responsabili di plesso l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;

- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;

- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;

3. Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne, all'interno, nell'uscita da esse, etc.

Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell'organizzazione scolastica.

1. **Gli obblighi di vigilanza** sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.
2. Si ricorda che **i docenti**, all'inizio delle lezioni al mattino, **debbono essere in servizio 5 minuti prima dell'inizio legale delle attività**; i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni (art. 27, comma 5 CCNL).
3. **È vietato espellere momentaneamente dall'aula** uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il coordinatore di classe al termine dell'ora di lezione.
4. **Vigilanza durante il tragitto "aula -uscita dall'edificio" al termine delle lezioni** Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni anche durante l'uscita dell'edificio.

5. Uscita autonoma dei minorenni (Scuola Secondaria di I grado)

Per quanto concerne l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall'articolo 19-bis della legge n. 172/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici): 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoreponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

6. Uso dei servizi igienici da parte degli alunni:

Un'attenzione particolare va rivolta agli alunni durante l'uso delle scale e dei servizi igienici. In relazione a quest'ultimo aspetto, fermo restando che le SS.LL. **tenteranno di abituare i bambini/ragazzi all'uso del servizio in orario stabilito** avvalendosi dell'ausilio del Collaboratore scolastico di turno. Laddove ce ne fosse necessità, gli alunni potranno utilizzare il bagno anche al di fuori dei suddetti orari.

In tal caso, le SSSL avranno l'obbligo di vigilare sull'alunno uscito, anche in assenza del Collaboratore scolastico, **evitando di mandarne fuori più di uno per volta**. In caso di accertata e continuata assenza del collaboratore scolastico dal piano cui è assegnato le SS.LL. vorranno immediatamente comunicarlo per iscritto al Direttore dei servizi generali ed amministrativi per i provvedimenti del caso. Nei plessi dove è presente un solo collaboratore scolastico e vi sono più piani andrà organizzato un piano di sorveglianza che preveda l'ausilio dei docenti di classe.

Inoltre, vanno rilevati con attenzione e segnalati per iscritto alla scrivente, episodi di "bullismo", violenze gratuite e minacce da parte di alunni verso altri alunni, anche se tali fatti dovessero verificarsi al di fuori della scuola e se ne venisse comunque a conoscenza.

E' importante sottolineare e ribadire agli alunni che l'Istituto non risponde di oggetti personali, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti, durante gli intervalli e negli spogliatoi della palestra. L'eventuale presenza di **personale esperto** o di accompagnatori **non esonera** il personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo delle complessive condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella determinata attività.

Il personale esperto non può mai essere lasciato solo con la classe.

7. Tutto il personale, non docente e docente è tenuto ad intervenire, **indipendentemente dalla classe di competenza**, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

8. La vigilanza è esercitata inoltre da tutto il personale

- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
- durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione e nell'accesso ai servizi igienici;
- la sorveglianza deve essere particolarmente attenta durante l'intervallo e la pausa dopo mensa, periodi potenzialmente più favorevoli al verificarsi di incidenti;
- nelle sezioni della scuola dell'infanzia deve essere prestata particolare attenzione alla vigilanza nei corridoi e nei luoghi di utilizzo comune quando l'insegnante è in classe;
- l'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.

9. Uscita dalla classe

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività.

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Durante l'orario scolastico, per validi motivi personali secondo le disposizioni del regolamento, gli alunni minorenni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto a ciò formalmente delegato.

10. E' vietato l'ingresso di estranei

Eventuali visitatori esterni sono invitati a presentarsi al collaboratore scolastico preposto al servizio di accoglienza e formulare ogni eventuale richiesta.

Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il tempo consentito al deflusso degli studenti.

La vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto.

11. Sostituzioni di colleghi assenti

I docenti che si assentano dal servizio hanno l'obbligo di **avvisare telefonicamente e tempestivamente (alle ore 7.30 del giorno stesso, o nei giorni antecedenti, se l'assenza è stata programmata per visite mediche ecc.) sia la segreteria dell'Istituto, sia la/il Responsabile del plesso di appartenenza.**

I Responsabili di plesso, o in loro assenza i docenti presenti nella sede, provvederanno alla copertura delle classi secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e secondo le modalità stabilite nella sede: compresenze, docenti a disposizione, docenti con ore da recuperare, ecc.

- a. alla copertura delle classi per la sola sorveglianza-vigilanza ricorrendo ai docenti delle classi/sezioni più vicine alla classe scoperta, all'aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano e, se necessario, alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi, in attesa del docente a disposizione o del supplente.
- b. **In ogni caso il/i docenti delle sezioni o classi più vicine alla classe scoperta**, in attesa della copertura della stessa con personale docente interno o supplente, garantiranno la vigilanza-sorveglianza degli alunni della classe scoperta, coinvolgendo il collaboratore scolastico addetto al piano/settore in attesa delle misure di cui al punto precedente
- c. **In caso di momentanea assenza del docente e per un lasso di tempo breve va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al collaboratore scolastico.**

12. Infortuni e malori

L'azione scrupolosa di vigilanza consente la prevenzione degli infortuni, impedendo attività rischiose e la frequentazione di luoghi che si ritengono pericolosi. In caso di infortuni durante l'orario di lezione, occorre che l'insegnante presente intervenga immediatamente per accertarsi dell'entità del danno fisico. Deve essere assolutamente evitata la peregrinazione per la scuola di alunni colti da malore o da infortunio, accompagnati da altro scolaro, alla ricerca di assistenza. Quando un alunno è in precarie condizioni fisiche, il docente si attiva particolarmente nei confronti del soggetto che ha il diritto di ricevere il necessario soccorso e sollecita nel frattempo la dovuta collaborazione fra i colleghi ed i collaboratori per assicurare la vigilanza sul resto della scolaresca.

Occorre fare in modo di segnalare immediatamente l'infortunio o il malore ai familiari, tramite telefonata. Se la gravità dell'infortunio o del malore richiede un immediato invio al pronto soccorso, il docente cura subito, senza indugio, il trasporto dell'infortunato all'ospedale tramite ambulanza. Il ricorso a vettura privata si giustifica solo per situazioni di assoluta necessità ed urgenza, come nel caso di mancato arrivo dell'ambulanza. Fino a quando l'infortunato o l'infermo non ha trovato assistenza in ospedale o presso i familiari, resta affidato alla responsabilità dell'insegnante che adempie all'obbligo del soccorso. Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall'insegnante

1. Telefonicamente o con messaggio recapitato urgentemente da un commesso per i casi gravi
2. Con comunicazione scritta e firmata dal docente sul diario per ogni situazione che non richieda l'allontanamento del minore infortunato, o colpito da malore, anche nel caso di lesioni lievi.

Gli interventi d'urgenza con i mezzi terapeutici disponibili nella cassetta di pronto soccorso richiedono conoscenza di eventuali controindicazioni mediche, che solo le famiglie possono renderci note. Si rendono necessari, pertanto, costanti rapporti con le famiglie per ricevere preventivamente notizie su eventuali problemi fisici, su intolleranze e su indicazioni per la gestione delle emergenze, oltre che per acquisire il giorno successivo informazioni sulle conseguenze di ogni infortunio o malore. Per individuare rapidi canali di comunicazione che consentano di affrontare rapidamente le situazioni di emergenza, è necessario che ogni docente abbia a disposizione in aula un elenco aggiornato dei propri scolari con i numeri di telefono di casa, del posto di lavoro dei genitori, o della persona da essi delegata, per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti a seguito di infortuni o malori, o per situazioni di emergenza. In caso di infortunio, con danni fisici di qualunque entità, è sempre necessaria la stesura immediata di apposita denuncia sintetica ed immediata d'infortunio, in cui siano indicati i seguenti elementi

- Cognome e nome, data di nascita, indirizzo, classe dell'infortunato
- Ora, luogo dell'incidente
- Dinamica del fatto, descrizione della lesione subita, sintomi accusati dal paziente
- Nominativo di terzi (compagni compresi) che abbiano concorso nel generare l'infortunio
- Tipo di attività didattica proposta dal docente
- Localizzazione esatta del docente al momento del fatto ed eventuali testimonianze di altri adulti presenti
- Assicurazione del docente di aver prestato le prime cure e di avere cercato di avvisare tempestivamente i familiari
- Ricerca di un medico per il consulto o affidamento del minore ai genitori (orario della consegna)
- Data e firma del docente cui era affidato l'alunno

La denuncia sintetica ed immediata va presentata in direzione in giornata e comunque entro le 24 ore successive all'evento dannoso, a cura del docente che ha in consegna lo scolaro, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso alla compagnia assicuratrice e messo a disposizione dei genitori per l'eventuale tutela dei propri diritti. Con maggiore calma, invece, il docente compila la denuncia circostanziata e dettagliata d'infortunio, utilizzabile dall'insegnante per far conoscere alla propria Amministrazione l'assolvimento degli obblighi di vigilanza, il rispetto delle disposizioni, l'adozione delle cautele per prevenire l'incidente o per limitarne le conseguenze e quanto serva per la tutela del docente in sede di eventuale azione risarcitoria.

L'adulto lavoratore che dovesse subire infortuni in orario di servizio o in itinere ne dà immediata comunicazione in segreteria tramite denuncia scritta e circostanziata, allegando appena possibile la relativa documentazione medica

13. Sicurezza D.Lvo n. 81/2008.

Per favorire l'**interiorizzazione dei comportamenti corretti**, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria

E' compito di tutto il personale scolastico:

- Partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.
- Prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.L.vo 81/2008).
- Prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza.
- Prendere visione della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
- Indirizzare l'attenzione degli allievi alla presenza dei cartelli e divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze.
- Far rispettare agli alunni le norme di sicurezza e le istruzioni indicate nei protocolli di comportamento.
- Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
- Educare gli allievi al corretto uso di spazi e locali.
- **Fornire periodicamente informazioni agli alunni** sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

14. Nei seguenti casi specifici i docenti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc..., dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc.
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili - il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta, prese aperte, interruttori, contatori, ecc., privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

15. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

16. Ove non diversamente disposto, la programmazione, l'effettuazione, la verifica e il coordinamento generale delle prove di evacuazione possono essere svolte dal RSPP o da soggetti incaricati dal rappresentante della società incaricata. Si ricorda che le predette prove debbono essere **almeno due** nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili.

17. Richieste di intervento per la sicurezza e misure di protezione

Per tutte le segnalazioni pervenute dalle SS.LL., lo Scrivente Ufficio ha provveduto ad inoltrare le relative richieste formali di intervento all'Ente Locale competente. Unitamente alla richiesta dell'intervento all'Ente, lo Scrivente Ufficio, in applicazione di quanto previsto in materia, ha diramato le misure di protezione da adottare in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Si richiama l'attenzione di tutto il personale sulla necessità di adottare comportamenti coerenti con le direttive poste dal T.U. 81/2008, che intende favorire migliori condizioni di sicurezza sui posti di lavoro. Si affida ai docenti il compito di istruire i propri alunni sulle condotte per la prevenzione dei rischi in ambito scolastico e sulle procedure da seguire in caso di sgombero rapido dell'edificio in caso di necessità. Ogni operatore, allo scopo di prevenire danni a se stessi ed alle altre persone presenti in ambito scolastico, evita di:

- A. utilizzare strumenti, attrezzi, apparecchiature che non siano rispondenti alla normativa e non facenti parte della dotazione della scuola
- B. effettuare interventi impropri e non autorizzati su apparecchiature, modificandone le condizioni d'uso
- C. servirsi di strumenti ed attrezzi senza possedere un'adeguata pratica o senza conoscere le cautele per uso e la conservazione delle condizioni di sicurezza
- D. abbandonare o lasciare alla portata di persone inesperte ed inconsapevoli oggetti e/o sostanze in condizione di nuocere, compreso il materiale di pulizia

- E. omettere l'obbligo di segnalare ai responsabili della sicurezza ogni fattore di potenziale pericolo individuato all'interno della scuola

Pertanto, chiunque individui una condizione di pericolo nella scuola adotta immediatamente ogni iniziativa che impedisca ad altri di subire danni. A tale scopo, procede senza indugio secondo i casi:

- Segnalando il pericolo individuato mediante cartello o messaggio scritto
- Chiudendo/rendendo non utilizzabile lo spazio in cui insiste il pericolo
- Rimuovendo ciò che genera pericolo (a condizione che tale azione non comporti ulteriori rischi).

Quindi procede avvisando il Dirigente Scolastico nei modi più rapidi possibili, in ragione del grado di pericolosità riscontrato o ipotizzato. Fra i rischi, si evidenzia la pericolosità di talune apparecchiature elettriche non autorizzate all'interno della scuola. A tal proposito, si ribadisce il divieto di usare stufette e macchinette per il caffè allacciate all'impianto elettrico. Le prese elettriche volanti fuori norma non sono ammesse.

Inoltre, si ritiene utile richiamare le **misure di protezione da adottare** per le situazioni di rischio e pericolo segnalate:

- in presenza di perdite di acqua: assicurarsi la tempestiva asciugatura delle zone interessate da parte dei Collaboratori Scolastici, chiudere il flusso dell'acqua ed eventualmente, qualora le misure indicate non fossero sufficienti a garantire condizioni di sicurezza, rendere inaccessibile il locale;
- in presenza comunque di acqua sui pavimenti, in occasione di maltempo, accertare che sia continuamente asciugata dai collaboratori Scolastici e raccomandare agli alunni di camminare adagio;
- in presenza di prese di corrente fuoriuscite dalle scatole o di fili volanti: coprire eventualmente con vasi o arredo che vanno accostati alla parete in modo da rendere le prese ed i fili inaccessibili;
- in presenza di arredo pericoloso per la presenza di scheggiature o ante pericolanti ecc.: rimuovere lo stesso arredo per la successiva riparazione o eliminazione da Parte dell'E.L.;
- in presenza di altro arredo ed attrezzature pericolose (finestre, spalliere, e altre attrezzature della palestra e dei laboratori): sulle stesse va affisso un foglio con la dicitura "ATTREZZATURA MALFUNZIONANTE /O ROTTA DIVIETO DI UTILIZZO". I docenti interessati vigileranno che il divieto sia rispettato.

Relativamente alle segnalazioni di intervento per la sicurezza si dispone quanto segue:

1. le richieste di intervento per la sicurezza vanno effettuate dall'addetto al spp di sede;
2. in assenza dell'addetto al spp di sede la richiesta va effettuata dai lavoratori che rilevano situazioni di rischio o di pericolo;
3. la richiesta va formulata utilizzando l'apposito modulo;
4. nella richiesta di intervento per la sicurezza devono essere indicate le eventuali misure di protezione adottate.

Premesso che questo Ufficio inoltra tempestivamente la richiesta di intervento all'Ente Locale, si dispone altresì che gli addetti al spp e tutti i lavoratori interessati alla segnalazione, provvedano a ri-segnalare le situazioni di rischio e pericolo ancora in essere, qualora accertino che l'E.L. non sia intervenuto in tempi congrui.

18. Divieto di fumo

La normativa prevede il **divieto di fumo** nella scuola da parte di tutto il personale.

Si ricorda a tutto il personale e alle famiglie l'osservanza della normativa sul **divieto di fumo all'interno dell'Istituto**.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati.

Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di **multe**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate ai **collaboratori di plesso** in qualità di **preposti all'applicazione del divieto**, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle
- **Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo.**

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da 200 a 2000 Euro**. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie

previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

19 Divieto di assunzione bevande alcoliche (Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati)

Negli anni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata modificandosi, affrontando anche gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti.

Il legislatore, tra l'altro, ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori, e ha previsto, nell'ambito della sorveglianza sanitaria già in essere, anche la verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza.

Secondo gli attuali riferimenti normativi in vigore, l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado rientra tra quelle ritenute ad elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

È vietata pertanto l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e chiunque svolga la mansione sopraelencata può essere sottoposto a controllo sanitario mirato ai sensi della normativa in vigore, effettuato o dal Medico Competente o dai servizi SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell'ASL.

20. Divieto uso di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.

Si ricorda che è rigorosamente vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche. In ogni caso, preso atto del fatto che tutti gli studenti sono in possesso di tale strumento, il telefono cellulare nell'ambiente scolastico deve essere tenuto spento e riposto nello zaino/borsa. E' tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con i videotelefonini (si fanno presenti le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente). In caso di trasgressione gli stessi oggetti saranno ritirati temporaneamente dal docente in orario e riconsegnati alla famiglia, che verrà convocata appositamente, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Il docente avrà cura di annotare sul registro la mancanza rilevata. Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in Segreteria didattica ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto con loro

Posto quanto sopra, si aggiunge quanto di seguito.

Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente, ATA e dei collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati (Cir. N. 362 del 25.8.1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefonino cellulare, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura del punto n.18-20 della presente Circolare e, nel caso degli alunni di Scuola, a discuterla con gli alunni.

Il presente comunicato ha carattere di dispositivo e viene emanato anche per tutelare i singoli docenti e il personale ATA da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni e quanto imputabile a negligenza e inosservanza accertata delle disposizioni suddette nonché delle norme legislative e pattizie che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola.

N.B. Il personale scolastico, dopo aver letto attentamente la presente Circolare, dovrà apporre la propria firma sull'elenco in possesso dei Referenti di plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta FUSILLO

** Firma autografa sostituita*

a mezzo stampa dell'art.3, comma2 del D.legs. n. 39/93